



COMUNE DI MARSALA

UFFICIO TECNICO

OGGETTO : FORNITURA DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA E ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, INTERNI ED ESTERNI, IN CUI OPERANO I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Collegio dei Datori di Lavoro del Comune di Marsala, ricorrendo i presupposti dell'art. 31 comma 4 e 7 del Dlgs 81/08 e smi., nonché quelli dell'art. 90 comma 6 del codice dei contratti pubblici (svolgimento di attività tecniche connesse alla progettazione), intende affidare a Professionisti Tecnici esterni, società d'ingegneria, ecc, l'attività in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31-32-33 - Dlgs 81/08 e smi), nonché tutte le altre attività tecnico, organizzative e formative, finalizzate a creare un **modello di gestione integrata per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** sia interni che esterni agli immobili, di proprietà e/o in uso al Comune di Marsala., in cui operano dipendenti Comunali e soggetti titolari di contratti di lavoro temporanei.

Dal presente appalto è escluso il Servizio di Sorveglianza Sanitaria.

Si precisa che la sottoscrizione del contratto d'appalto, da parte delle singole figure componenti il SPP, costituisce accettazione dell'incarico e assunzione di responsabilità per i compiti e funzioni in capo al RSPP e all'ASPP, previste dal DLgs 81/08 e smi, nonché assunzione di responsabilità per i compiti e le funzioni aggiuntive e/o delegate dal Collegio dei Datori di Lavoro con il presente appalto (allegato C).

Si precisa altresì che in quasi tutte le Attività Produttive del Comune di Marsala (per Attività produttiva si intende ogni singolo settore di cui si compone l'ENTE COMUNE) sono stati già svolti adempimenti finalizzati all'applicazione delle norme riguardanti la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D.lgs 81/08 e smi, e che il livello d'attuazione può risultare differenziato per ogni singola attività produttiva.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto in oggetto è classificabile tra i servizi di natura tecnica o tecnica-amministrativa, diversi dai servizi di cui all'allegato II/A, numero 12 del Codice, attinenti all'ingegneria e all'architettura.

Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO - COSTI DELLA SICUREZZA

L'importo complessivo presuntivo dell'appalto ammonta ad € 500.000,00., mentre l'importo da porre a base di gara si articola, nei TRE anni, secondo il seguente prospetto:

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	Anno	2012	2013	2014	Totale
SERVIZI TECNICI E ORGANIZZATIVI		150.539,13	75.269,56	75.269,56	301.078,25
ESAMI STRUMENTALI		17.403,75	3.729,38	3.729,38	24.862,50
CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO		30.996,21	6.642,05	6.642,05	44.280,30
	Totale €	198.939,09	85.640,98	85.640,98	370.221,05

Essendo la tipologia di servizio richiesto di tipo "intellettuale", secondo le vigenti disposizioni normative non sono da calcolare i costi per la sicurezza derivanti dalle attività interferenti, pertanto gli stessi sono da ritenersi nulli.

Art. 4 - LUOGHI DI LAVORO E DISLOCAZIONE DELLE UNITA' PRODUTTIVE

Per "luoghi di lavoro interni" sono intesi i luoghi che ospitano i posti di lavoro interni agli immobili di proprietà o in uso al Comune di Marsala

Per "luoghi di lavoro esterni" sono intesi quei luoghi in cui vengono svolti servizi e/o attività temporanee o mobili non qualificabili come "cantieri di lavoro temporanei o mobili" (quest'ultima fattispecie è regolamentata dal Titolo IV del D.lgs 81/08 e smi).

Per la dislocazione delle unità produttive e per le caratteristiche dimensionali riferite al numero di dipendenti e alle superfici dei singoli immobili occupati e/o utilizzati si rimanda all' allegato "A"

Si precisa che in funzione delle costanti variazioni del numero di dipendenti conseguente a pensionamenti, trasferimenti, cessazione di rapporti di lavoro temporaneo, nonché per variazione dei luoghi di lavoro a seguito di riorganizzazione dei servizi delle singole unità produttive o accorpamento delle stesse, i dati contenuti nell'allegato "A" al momento dell'offerta possono risultare non rispondenti allo stato di fatto.

Art. 5 - FINALITA' DELL'APPALTO

Le finalità dell'appalto in oggetto mirano al conseguimento di una serie di obiettivi di seguito riportati:

- Sviluppo coordinato ed integrale delle attività relative all'attuazione delle norme vigenti in materia di sicurezza (Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni);
- Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- Recepimento ed elaborazione tempestiva delle variazioni e degli aggiornamenti normativi in materia di sicurezza;
- Determinazione e programmazione della spesa per l'attuazione del programma delle attività in funzione delle mutevoli esigenze e necessità;
- Istituzione di modelli di controllo per migliorare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori, che può tradursi in aumento di efficienza del sistema e, quindi, di produttività;
- Aggiornare e migliorare la formazione del personale interno incaricato dei compiti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (addetti antincendio, addetti al primo soccorso, ecc.).
- Centralizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione per realizzare economie di risorse finanziarie ed umane.

Art. 6- REQUISITI ORGANIZZATIVI , PROFESSIONALI ED ECONOMICO FINANZIARI DEI PARTECIPANTI

Tenuto conto delle prestazioni tecnico-formative richieste, con particolare riferimento alle prestazioni tecniche aggiuntive in tema di analisi di strutture e impianti di tipo semplice o complesso, nonché della struttura organizzativa del **Comune di Marsala** e della dislocazione logistica delle singole unità produttive di cui lo stesso si compone , si ritiene necessario che l'incarico venga svolto dai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 del dlgs 163/2006, comunque in possesso dei requisiti di cui all' art. 32 del dlgs. 81/2008 ecc., che abbiano i requisiti di legge.

Per le caratteristiche aziendali sopra richiamate e per le figure interne che all'uopo verranno nominate si ritiene necessario e/o sufficiente, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.Lgs 81/08, che il servizio venga svolto da:

- **N 1 Tecnico con compiti di RSPP**
- **N 2 Tecnici con compiti di ASPP (numero minimo richiesto)**

Inoltre i soggetti titolari dell'appalto potranno avvalersi ,per l'offerta formativa, di strutture certificate abilitate alla formazione di personale ai fini dell'applicazione del D.Lgs 81/08, indicandone la denominazione e i requisiti in sede di offerta.

I soggetti sopra citati dovranno essere in possesso inoltre delle capacità e dei requisiti previsti dall'art. 32 del D.lgs 81/08 e smi ed in particolare:

TECNICO CON COMPITI DI RESPONSABILE DEL SPP

- Laurea in ingegneria e/o architettura secondo le classi previste dall'art. 32 del D.Lgs 81-08 e smi
- Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1 (del predetto D.lgs), di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, secondo quanto stabilito nell'accordo Stato Regioni ,salvo quanto previsto nello specifico dal predetto art.32.
- Abilitazione all'esercizio della professione con esperienza minima di **2 anni** nel settore della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con incarico di RSPP.
- Aggiornamento professionale specifico effettuato nell'ultimo **biennio, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 106/09**

TECNICO CON COMPITI DI ADETTO DEL SPP

- Diploma di istruzione secondaria superiore (o titolo superiore) nonché attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
- Abilitazione all'esercizio della professione con esperienza minima di **2 anni** nel settore della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con incarico di ASPP.
- Aggiornamento professionale specifico effettuato nell'ultimo **biennio, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 106/09**

Ai fini della capacità economico finanziaria I soggetti tecnici sopra citati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi :

- a) al fatturato globale per servizi, di cui all'[articolo 252](#) del regolamento , espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo di **1 volta** l'importo a base d'asta;
- b) all'avvenuto espletamento negli **ultimi dieci anni** di servizi analoghi a quelli del presente servizio da affidare, individuati, per un importo globale pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall'[articolo 253 regolamento](#) e dall'[articolo 38 del codice](#).

Il professionista dovrà poi presentare le dovute certificazioni a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Art. 7- SERVIZI GENERALI DELL'APPALTO

7a.)- ATTIVITA' DI ANALISI E VERIFICA PRELIMINARE

Ai titolari dell'appalto è fatto obbligo, prima di iniziare l'attività oggetto dell'incarico, di:

- Consultare ogni singolo Datore di lavoro in merito allo stato della procedura attuativa degli obblighi di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Consultare il medico competente, in precedenza nominato, per conoscere lo stato della procedura per l'attività dallo stesso espletata e da espletare,
- Consultare gli RSPP in precedenza nominati per conoscere lo stato della procedura per l'attività dagli stessi espletata e/o da espletare,
- Consultare gli RLS ,in precedenza nominati, per conoscere lo stato della procedura per l'attività ad essi riferita,
- Prendere visione della documentazione esistente in ogni singola unità produttiva riguardante la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
- Prendere visione della documentazione tecnica esistente relativa ai singoli immobili sedi di luoghi di lavoro
- Effettuare la ricognizione dei luoghi di lavoro,
- Accertare l'esistenza dei documenti DVR-DUVRI presso le singole unità produttive ,
- Accertare lo stato attuativo delle procedure in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, anche ai fini antincendio,
- Redigere una relazione consuntiva ,distinta per ogni singola unità produttiva,
- Redigere un piano di dettaglio delle attività da programmare ed effettuare a breve-medio e lungo periodo-
- Proporre al collegio dei datori di lavoro il PDA (Programma delle Attività) da effettuare e un modello organizzativo unico di gestione integrata della sicurezza nel Comune di Marsala, anche con l'ausilio di idoneo software.
- Acquisire preliminarmente allo svolgimento dell'attività la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e identificativi e rilasciare consenso al trattamento dei propri dati personali.

7b) - PIANO DELLE COMPETENZE E DELLE RESPONSABILITA'

Il collegio dei datori di lavoro intende delegare le funzioni e i compiti richiamati nel presente capitolato, previsti dal D.lgs 81/08 e s.m.i , in capo al singolo Datore di Lavoro , al soggetto che verrà nominato RSPP . Per le attività oggetto di delega ,nonché per le altre attività tecniche richieste (finalizzate alla stesura del DVR,ecc.). Non è previsto un ulteriore compenso o conferimento del potere di spesa se non quello già indicato un progetto come attività aggiuntiva alle prestazioni tecniche e servizi richiesti.

Tale delega si ritiene necessaria in quanto i singoli D.L non hanno potenzialmente il controllo sulla effettiva e corretta applicazione delle norme di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, stante che sono impegnati nella attività d'Ufficio ed in quanto l'azione di gestione e controllo richiede una preparazione tecnica, una formazione specifica non presente in tutte le figure datoriali dell'Ente.

Pertanto il RSPP dovrà elaborare un piano delle competenze e delle responsabilità unico, distinto per settori produttivi , che avrà lo scopo di individuare tutti i soggetti competenti , pertanto, responsabili, dell'attivazione, gestione e controllo dell'igiene ,della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale piano dovrà essere monitorato e controllato e aggiornato ad ogni cambiamento accertato e in ogni caso secondo il cronoprogramma .

7c) - SUPPORTO NELL'ATTUAZIONE DEI COMPITI E DEGLI OBBLIGHI IN CAPO AL D.L.

I soggetti incaricati della fornitura dei servizi sopra richiamati sono tenuti a fornire al Collegio dei Datori di lavoro un adeguato Servizio di Supporto nell'attuazione dei compiti e delle iniziative da intraprendere per problematiche , di tipo collettivo, riconducibili a tutti i D.L. ,ed inoltre di affiancare ogni singolo datore di lavoro nell'attuazione degli obblighi , dei compiti e delle misure necessarie ad assicurare la sicurezza, la salute e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro di ogni singola unità produttiva.

Il RSPP ,acquisite le necessarie informazioni sullo stato attuativo delle procedure dovrà :

- fornire un piano di dettaglio del livello attuativo, degli obblighi , compiti ,delle procedure di ogni singola unità produttiva
- predisporre sopralluoghi congiunti atti a verificare e riscontrare le condizioni di rischi emergenti,
- Istituire un programma di verifica documentale

7d) - PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Il SPP ,all'esito delle verifiche effettuate ,delle direttive impartite dal Collegio dei Datori di Lavoro o di ogni singolo Datore di Lavoro , dovrà predisporre un Piano Pluriennale degli Investimenti (stima analitica dei costi che concorrono all'attuazione delle misure di sicurezza) finalizzato ad assicurare all'Amministrazione Comunale uno strumento concreto di pianificazione degli investimenti che dovranno essere realizzati su base pluriennale , per l'adeguamento alle vigenti normative di sicurezza .

Nell'ambito del piano dovrà , inoltre, essere indicata l'esistenza di possibili ulteriori fonti di finanziamento per la realizzazione degli interventi (fondi nazionali, regionali, europei, ecc.) nonché le modalità di accesso alle stesse.

Tale piano ,anche in funzione della disponibilità di spesa dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere aggiornato come da cronoprogramma e secondo un ordine di priorità definito dal Collegio dei Datori di Lavoro.

7e) - SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

L'obiettivo di tale servizio è quello di fornire un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro , secondo le Linee Guida UNI INAIL ovvero British Standard OHSAS 18001:2007.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rappresenta , l'opportunità di organizzare il sistema di prevenzione secondo la logica dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro il cui scopo è quello di favorire:

- il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro,
- un efficace sistema di controllo e monitoraggio,
- la capacità di adeguamento all'evoluzione di leggi, regolamenti e norme tecniche,
- il miglioramento dei risultati complessivi dell'organizzazione,
- il miglioramento culturale in materia di sicurezza sul lavoro dell'intera organizzazione.

Il servizio dovrà prevedere le seguenti attività:

- Analisi Iniziale con relazione sullo stato attuativo e migliorativo della sicurezza
- Progettazione ,realizzazione ed Implementazione del Sistema
- Accompagnamento alla certificazione
- Supporto al mantenimento del SGSL

7e1)- Analisi Iniziale

L'analisi iniziale è un esame dello stato dell'Amministrazione Comunale sia dal punto di vista dell'organizzazione generale che della gestione della sicurezza.

Attraverso un'accurata analisi documentale, la compilazioni di check list, misurazioni ed incontri con il Collegio dei Datori di Lavoro o soggetti da questi indicati, [Il RSPP e gli ASPP](#) ,oltre a quanto stabilito dagli art. precedenti , dovranno:

- acquisire informazioni sulla struttura organizzativa dell'Amministrazione (organigramma; funzionigramma; mansionario; declaratoria delle mansioni; strutture dirigenziali, funzionali e operative; etc.), le procedure lavorative utilizzate, le metodologie operative applicate, il codice disciplinare presente, i processi di comunicazione, etc.;

- acquisire informazioni sull'organizzazione della sicurezza all'interno dell'Amministrazione (compiti e responsabilità, deleghe, procedure implementate ed istruzioni impartite, ecc.);
- acquisire tutti i documenti che possono comprovare l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori (documento di valutazione dei rischi, piano di sorveglianza sanitaria, piano di formazione, piano delle misure di adeguamento, certificazioni obbligatorie e volontarie, ecc.);
- valutare i dati relativi agli incidenti con o senza infortunio e situazioni di emergenza avvenuti nel passato.

7e2)- Progettazione ed implementazione SGSL

La progettazione e l'implementazione del SGSL prevede l'esecuzione, da parte dei soggetti incaricati, di tutte le attività contemplate dalla norma per sviluppare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro conforme alle Linee Guida UNI INAIL ovvero British Standard OHSAS 18001:2007,

Il Collegio dei Datori di Lavoro sceglierà le norme a cui adeguarsi.

- definizione della politica per la sicurezza, che dovrà contenere la visione generale ed i principi d'azione dell'organizzazione in materia di sicurezza, essere adeguata all'organizzazione ed ai suoi rischi e dovrà contenere almeno tutti gli impegni previsti dalla norma;
- individuazione degli obiettivi da raggiungere, che dovranno essere congruenti con gli impegni generali assunti nella politica e possibilmente misurabili;
- elaborazione di piani e programmi, che dovranno condurre alla realizzazione degli obiettivi individuati, definendo priorità, tempi e risorse necessarie.

La pianificazione dovrà riguardare innanzitutto l'identificazione continua dei pericoli e la valutazione e controllo dei rischi nonché l'identificazione e l'adeguamento di prescrizioni di legge ed altri requisiti di sicurezza; compreso la definizione della struttura ed organizzazione del sistema, in cui si procederà

□

- all'individuazione di compiti e responsabilità, per cui dovrà essere condotta una specifica attività di armonizzazione e riallineamento tra lo schema organizzativo del sistema di prevenzione già adottato dall'Amministrazione Contraente o in via di sviluppo, lo schema funzionale tecnico amministrativo relativo all'ordinamento dell'Amministrazione e la matrice delle responsabilità connessa all'implementazione del SGSL;
- alla definizione ed attuazione di uno specifico piano di formazione/addestramento ed informazione, che sarà destinato a tutti gli attori del Sistema di Gestione, prevedendo in particolare:
 - una specifica sessione formativa per le funzioni deputate dal Datore di Lavoro alla responsabilità, verifica e controllo all'interno del SGSL (rappresentante della direzione, auditor interni, ecc.);
 - un piano formativo ed informativo a tutte le funzioni apicali dell'organizzazione circa la modalità di gestione e attuazione del SGSL;
 - un piano d'informazione generale circa le linee guida generali del SGS esteso a tutti i livelli dell'Amministrazione Comunale;
- alla definizione delle modalità di comunicazione e coinvolgimento del personale, che dovranno incentivare la partecipazione del personale ai temi della Sicurezza sui luoghi di Lavoro e che tra l'altro dovranno prevedere l'organizzazione di riunioni periodiche su aspetti generali e specifici del SGSL;
- alla preparazione di piani e procedure per la gestione delle emergenze, che dovranno identificare le potenziali situazioni d'emergenza e rispondere a tali eventi, prevedendo o riducendo le conseguenze associate;

7e3)- progettazione del sistema di monitoraggio e di verifiche, che dovrà prevedere:

- *misurazioni e monitoraggio delle prestazioni di SGSL*, che avranno lo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi, che le attività si svolgano come pianificato, che le misure di prevenzione e protezione si mantengono idonee;

- *audit del sistema*, che saranno finalizzati a stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, se è correttamente applicato, mantenuto attivo e consente di raggiungere gli obiettivi prefissati; gli audit dovranno essere svolti da persone competenti, o rese tali da adeguata formazione e/o addestramento;
- *analisi degli infortuni, incidenti, non conformità*, che sarà finalizzato alla ricerca e la rimozione delle cause e alla successiva individuazione delle azioni correttive e preventive da applicare per ottenere un miglioramento continuo del sistema;
- sviluppo di un sistema disciplinare, che dovrà essere idoneo a sanzionare adeguatamente il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Pur non essendo presente nella norma è indispensabile affinché il SGSL abbia efficacia il riesame dello stesso, finalizzato alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza nel conseguimento della politica e degli obiettivi fissati. IL RUP a seguito della valutazione del sistema, definirà eventualmente nuovi obiettivi di miglioramento e di mantenimento del SGSL, e se necessario, proporrà al collegio dei Datori di Lavoro di modificare la politica della sicurezza o altri elementi del SGSL nell'ottica del miglioramento continuo.

Nell'espletamento delle attività di progettazione ed implementazione del SGSL, i titolari dell'appalto produrranno un sistema documentale semplice ed aggiornato che conterrà almeno i seguenti documenti: *manuale del sistema*, in cui verrà descritta la politica della sicurezza e l'architettura del sistema (impegni, organizzazione e responsabilità, modalità di applicazione dei criteri delle norme cogenti o volontarie del SGSL, ecc.); procedure organizzative ed operative; istruzioni di lavoro; registrazioni, evidenze documentali dell'applicazione del sistema; leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche, regolamenti ed accordi aziendali; schemi organizzativi; tutta la restante documentazione necessaria a supportare l'implementazione del sistema.

7e4)- Accompagnamento alla certificazione

Nel caso in cui il Collegio dei Datori di Lavoro scelga d'implementare il sistema di gestione della sicurezza, conformemente alle BS OHSAS 18001:2007, potrà richiedere la certificazione del sistema implementato.

Attraverso la certificazione (L'atto mediante il quale la terza parte indipendente dichiara che con ragionevole attendibilità un prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo" (UNI CEI 70001), l'Amministrazione dimostrerà con l'esame della documentazione fornita e per mezzo di una verifica ispettiva, la rispondenza di quanto descritto sul Manuale della Sicurezza alle effettive procedure di lavoro e di gestione.

La certificazione avverrà da parte di uno degli Enti di Certificazione, accreditati dal SINCERT, che continuerà ad effettuare attività di sorveglianza attraverso verifiche ispettive di controllo con cadenza annuale. La certificazione è pertanto una garanzia del costante impegno profuso dall'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e la ricerca della reciproca soddisfazione nei rapporti con clienti e fornitori.

I soggetti titolari dell'appalto, nell'ambito del presente servizio supporteranno l'Amministrazione per l'ottenimento della certificazione eseguendo almeno le seguenti attività:

- Supporto alla scelta dell'organismo di certificazione
- Audit ante certificazione
- Assistenza durante le visita ispettiva finale.

7e5)- Supporto al mantenimento del SGSL

Il supporto al mantenimento del sistema prevede l'esecuzione da parte dei soggetti incaricati di tutte le attività necessarie alla verifica dell'attualità del SGSL e al mantenimento della certificazione (laddove l'Amministrazione si sia certificata). A tal fine i soggetti di cui sopra effettueranno, periodicamente, un audit interno nel corso del quale dovrà:

- incontrare, se necessario e secondo una programmazione condivisa i Datori di Lavoro, le figure indicate nel SGSL al fine di verificare l'attualità di quanto previsto dal sistema;
- verificare la corretta attuazione del SGSL nonché l'attualità delle procedure, dei processi e delle attribuzioni;
- aggiornare, se necessario, il SGSL con tutta la documentazione correlata, sulla base di intervenute modifiche:
 - nell'organizzazione del lavoro;
 - nelle dotazioni di risorse umane, economiche e strumentali;
 - nell'organigramma e funzionigramma;

- nei processi aziendali;
- nelle norme di riferimento;
- in tutto quanto possa influire sul SGS;
- eseguire le attività di formazione, informazione e addestramento sul SGS, eventualmente aggiornandole in funzione dell'aggiornamento del SGS;
- eseguire le attività di controllo, secondo le modalità e le periodicità stabilite nel progetto presentato.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad acquistare e mettere a disposizione dei soggetti incaricati il software per la gestione completa della sicurezza nelle singole unità produttive

Art. 8- SERVIZI TECNICI ED ESAMI STRUMENTALI E RELATIVE VARIAZIONI

In ordine alle prestazioni tecniche sui vari servizi richiesti con il presente appalto si chiarisce che l'appalto dei servizi in oggetto è da intendersi comprensivo di tutte le attività ,anche quelle non espressamente elencate, ma necessarie alla completa attuazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.,.

Pertanto in sede di formulazione dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno tener conto dei dati contenuti nell'Allegato "A", nonché delle potenziali variazioni sopra richiamate e quant'altro previsto nel presente capitolato.

Qualsiasi variazione contenuta entro il limite del 20% non costituisce oggetto di compensi aggiuntivi sull'importo definito nel presente capitolato .

Di seguito si riportano i principali servizi Tecnici da fornire:

8a)- VALUTAZIONE DEI RISCHI E/O AGGIORNAMENTO (DVR)

I soggetti incaricati dovranno assicurare all'Amministrazione Comunale e per essa al Collegio dei Datori di Lavoro il pieno controllo di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito dei luoghi di lavoro interni ed esterni all'unità produttiva di appartenenza, tramite la collaborazione alla redazione, revisione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le disposizioni normative degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In particolare i soggetti incaricati di costituire il servizio di PP dovranno effettuare :

- Censimento delle fonti di rischio
- Collaborazione attiva alla Redazione/Revisione del Documento di Valutazione dei Rischi
- Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
- Esami strumentali
- Gestione dei Registri di Controllo
- Sopralluoghi straordinari.

Per le specifiche attività e analisi da riportare nel DVR si rimanda all'allegato "B"

8b)- VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI - ELABORAZIONE DEL DUVRI - AGGIORNAMENTO

Il D.lgs 81/08 pone in capo ai "datori di lavoro committenti" l'obbligo di :

- fornire ai soggetti titolari degli appalti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività,
- promuovere la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Pertanto sarà compito dei soggetti titolari dell'appalto di elaborare un unico documento di Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) , distinguendo per ogni singola attività produttiva i rischi standard derivanti dalle attività interferenti generate dalle ditte titolari di appalti di lavori , servizi e forniture.

I predetti soggetti dovranno altresì coadiuvare,ogni qualvolta sarà necessario, i singoli datori di lavoro presso il quali deve essere eseguito il "contratto", per l'integrazione del suddetto documento,prima dell'inizio dell'esecuzione , con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

L'integrazione sopra menzionata , sottoscritta sia dal Datore di lavoro Committente che dall'esecutore per accettazione, integra gli atti contrattuali.

8c)- GESTIONE DEI REGISTRI DI CONTROLLO- REGISTRO INFORTUNI

I soggetti incaricati dovranno effettuare delle verifiche periodiche sull'avvenuta istituzione e/o compilazione dei Registri e precisamente:

- Registro infortuni ,istituito in forma cartacea e informatizzata nel quale dovranno essere annotati tutti gli infortuni accorsi ai dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni
- Registro di controllo degli impianti presenti in ogni singola unità produttiva (salvo il caso in cui più unità produttive occupano lo stesso immobile).

Per quest'ultima attività i soggetti incaricati dovranno effettuare le predette verifiche a vista, prescrivendo o rimandando con nota scritta al singolo datore di lavoro e/o ai tecnici preposti del servizio di manutenzione la necessità di ulteriori accertamenti strumentali e gli interventi necessari.

Gli impianti da sottoporre a verifica ,secondo la tempistica del cronoprogramma, sono quelli di seguito elencati :

- impianti di rilevazione antincendio:
 - verifica della funzionalità dei rilevatori automatici, delle centrali di controllo e segnalazione, dei dispositivi di allarme, dei comandi di attivazione e degli elementi di connessione;
- impianti di evacuazione dei fumi:
 - verifica del funzionamento e dell'efficienza dei sistemi di aspirazione e di aerazione;
- impianti di spegnimento automatico e portatile:
 - verifica e/o controllo degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo e della loro rispondenza e/o idoneità al tipo di incendio ipotizzabile da spegnere, verifica del numero degli stessi in rapporto alle dimensioni dei locali, nonché l'idoneità del loro posizionamento, la correttezza e/o la presenza della cartellonistica di segnalazione;
- illuminazione di emergenza:
 - verifica della presenza o meno dell'impianto, della sua funzionalità in rapporto ad una eventuale emergenza.

la superiore verifica va estesa a:

- QUADRI ELETTRICI GENERALI E DI ZONA
- GRUPPI ELETTOGENI
- CABINE DI TRASFORMAZIONE
- IMPIANTI A PRESSIONE (AUTOCLAVE,ECC.)
- IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
- IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI
- IMPIANTI DI DEPURAZIONE
- IMPIANTI DI AUTOLAVAGGIO
- IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE ALLA RETE CITTADINA
- IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI-MONTACARICHI, ecc.)
- PORTE REI
- IMPIANTI DI MESSA A TERRA
- IMPIANTI DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
- Altri impianti non menzionati di cui il Collegio dei Datori di lavoro ne chiederà l'effettuazione nel corso dell'appalto

8d)- SOPRALLUOGHI STRAORDINARI

I soggetti incaricati delle attività sopra richiamate dovranno , a seguito di specifica richiesta da parte del Collegio dei Datori di Lavoro, del Responsabile del Procedimento o del singolo Datore di Lavoro , effettuare sopralluoghi , riunioni , oppure incontri non programmati, a seguito di eventi particolari non prevedibili e non riconducibili all'attività ordinaria.

Per tale attività deve essere informato tempestivamente il RUP, e non è previsto, nel corso dei TRE anni, alcun compenso aggiuntivo oltre a quello forfettario di progetto.

8e)- ESAMI STRUMENTALI

E' prerogativa dei soggetti incaricati delle attività in oggetto, poter effettuare una serie di indagini strumentali ritenuti indispensabili ai fini della corretta valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro di ogni singola unità produttiva.

Tale attività va preventivamente valutata, concordata e in ultimo autorizzata dal RUP, sentito il Datore di Lavoro interessato.

Pertanto l'importo destinato agli esami strumentali può non essere completamente speso in quanto è previsto l'insindacabile giudizio e/o convinzione del RUP, sentito il Collegio dei Datori di Lavoro o il singolo Datore di Lavoro occupante la struttura interessata dall'esame strumentale.

Indicativamente vengono riportati gli esami strumentali che possono effettuarsi nel corso dell'appalto

- Indagine microclimatica per la determinazione dello stato generico degli ambienti di lavoro
- Indagine microclimatica finalizzata alla verifica della variazione del microclima nel corso della giornata lavorativa, con durata minima del rilievo pari a 6 ore
- Indagini microclimatiche per singola postazione di lavoro finalizzate alla verifica delle condizioni di benessere (secondo la specifica norma), con misurazioni effettuate al livello testa, tronco, piedi
- Misurazioni dei ricambi d'aria
- Indagine illuminotecnica finalizzata alla verifica delle condizioni di illuminamento di un ambiente di lavoro
- Indagine illuminotecnica finalizzata alla verifica dell'idoneità delle postazioni di lavoro con videoterminale, con misure di illuminamento e luminanza secondo la specifica norma
- Rumore: indagini finalizzate alla determinazione della rumorosità di macchine o impianti (determinazione del L_{eq} e del L_{peak})
- Rumore : determinazione dell'esposizione personale al rumore ai sensi della specifica norma
- Rumore : mappa del rumore
- Vibrazioni
- Valutazione campi elettromagnetici – misure su apparecchiature o impianti specifici
- Misurazioni di inquinamento elettromagnetico
- Polveri totali
- Fibre minerali (fibre vetrose, amianto ecc.)
- Composti organici volatili (VOC)
- Det. qualità gas nell'aria (CO_x , NO_x , SO_x , Ozono)
- Acari
- Lieviti, muffe, batteri (carica fungina totale)
- Legionella
- Carica batterica totale a 37 °C/ 20 °C
- Prove di carico dei solai
- Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – 1 dosimetro
- Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – da 2 a 10 dosimetri
- Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – da 11 a 20 dosimetri
- Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – oltre 20 dosimetri

Nei prezzi indicati nel computo metrico, sono sempre ricompresi i materiali di consumo e l'uso delle strumentazioni necessarie.

Per lo svolgimento delle indagini di cui sopra, ove applicabili, dovranno essere seguite le metodologie definite dalle norme tecniche di riferimento, dovranno essere utilizzati tecnici rilevatori aventi adeguata professionalità ed apparecchiature idonee dotate delle previste certificazioni.

Lo svolgimento di tali indagini non dovrà interferire con l'attività di ogni singola unità produttiva.

Eventuali indagini non riportate in elenco, ed a queste non omologabili come tipologia e costo, potranno essere oggetto di contrattazione separata e potranno essere gestite mediante Ordini di Attività extra appalto.

8f)- PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO

I soggetti incaricati del SPP dovranno assicurare che siano attuate, per ogni singola unità produttiva, le misure di igiene e sicurezza riguardanti la struttura e gli impianti presenti nell'immobile sede di attività lavorativa oggetto di analisi.

L'attività che dovranno svolgere sarà:

- Reperimento e catalogazione delle certificazioni attraverso lo svolgimento delle seguenti sottofasi:
 - individuazione di tutte le certificazioni/documentazioni rilevanti in materia di igiene e sicurezza del lavoro pertinenti il singola unità produttiva ;
 - verifica della idoneità delle destinazioni d'uso dei luoghi di lavoro;
 - acquisizione delle certificazioni/documentazioni esistenti dalle funzioni competenti dell'Amministrazione, con conseguente catalogazione in appositi raccoglitori;
 - verifica della completezza e della attualità delle certificazioni e/o documentazioni acquisite;
 - redazione di una Relazione sullo stato certificativo/documentale per ciascuna attività produttiva.
- Redazione/Revisione del Piano delle Misure di Adeguamento svolta sulla base delle attività di valutazione dei rischi e delle indicazioni contenute nella specifica sezione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dedicata alle misure di miglioramento. In particolare nel Piano dovrà essere indicata una appropriata scala di priorità d'intervento, stabilita in relazione sia alle criticità rilevate in fase di valutazione dei rischi (ed evidenziate nel DVR), sia alle responsabilità penali e civili emergenti per il Datore di Lavoro (ovvero dirigenti e/o funzionari preposti). Il Piano dovrà garantire, inoltre, una rappresentazione omogenea degli interventi, individuati per categorie, in modo da consentire la confrontabilità e l'aggregazione dei dati per eventuali elaborazioni e azioni successive dell'Amministrazione, sia di natura economico/finanziaria che organizzativa.

I contenuti minimi sono:

- Misure di adeguamento non applicate in base a quanto evidenziato nel DVR;
- Responsabili all'esecuzione degli interventi di adeguamento previsti (funzione aziendale e/o enti preposti);
- Stima dell'impegno economico-finanziario necessario all'esecuzione degli interventi;
- Tempi di esecuzione;
- Figure preposte al controllo;
- Modalità di verifica dei risultati.

I tempi per l'esecuzione sono quelli riportati nel cronoprogramma.

8g)- PREVENZIONE INCENDI- PIANI D'EMERGENZA ED EVAQUAZIONE E PROVE DI EVAQUAZIONE DAI LUOGHI DI LAVORO

Premesso che l'attività di prevenzione incendi è diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

In tutti i luoghi di lavoro indicati **nell'allegato "A"** dovranno essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Pertanto **i soggetti titolari dell'appalto**, seguendo le recenti disposizioni Ministeriali, dovranno definire:

- le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- le misure precauzionali di esercizio;
- I metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- I criteri per la gestione delle emergenze;
- le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Inoltre i predetti soggetti dovranno verificare, per ogni unità produttiva, l'esistenza dei piani di emergenza e l'attuazione delle procedure ad essi collegati finalizzati a garantire al personale e agli utenti, in caso di pericoli gravi, il raggiungimento di zone sicure.

Le aree di lavoro, gli accessi, gli impianti, dovranno essere costantemente verificati ed aggiornati perché rispettino oltre alle norme di legge, quelle di buona tecnica e le indicazioni emerse dall'analisi e dalla valutazione dei rischi effettuati dal Servizio di Prevenzione e Protezione di concerto con le altre figure responsabili (Dirigente, Medico Competente, RLS, ecc.).

In caso di assenza di Piano delle Emergenze i soggetti incaricati dovranno elaborare detto piano con i seguenti contenuti minimi:

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio o di altro evento calamitoso;
- le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco o gli altri organi di soccorso pubblico e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- le specifiche misure per assistere le persone disabili;
- il numero delle persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste;
- i compiti del personale incaricato a svolgere specifiche mansioni in caso di emergenza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio: telefonisti, custodi, capireparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza, ecc..

I soggetti di cui sopra dovranno effettuare, secondo la frequenza prevista dalla normativa vigente in materia, delle esercitazioni antincendio con relative prove di evacuazione, con successiva registrazione dell'esito delle stesse nel registro dei controlli

Tale attività dovrà essere pianificata in collaborazione dei Datori di lavoro delle singole unità produttive e dovrà prevedere:

- Un incontro con addetti alle squadre antincendio/evacuazione finalizzato alla illustrazione delle modalità di svolgimento della prova;
- Un briefing informativo con i lavoratori partecipanti alla prova di evacuazione;
- L'esecuzione della prova di evacuazione .

8h)- ATTIVITA' DA ESPLETARE NEL CORSO DELL-APPALTO DA PARTE DEL SPP

Premesso che l'Amministrazione Comunale ,per l'appalto in oggetto nominerà un Responsabile del Procedimento a cui affidare la supervisione e controllo dell'attività tecnico –formativa richiesta ai titolari dell'appalto.

Che il RUP nominato costituirà ,per il presente appalto, interfaccia della P.A. per l'attuazione e lo sviluppo delle attività finalizzate ad una gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sopra richiamati .

Che per le attività specifiche delle singole unità produttive ,salvo il caso di immobili occupati da più unità produttive ,il RSPP dovrà rapportarsi con il singolo datore di lavoro

In ogni caso il responsabile del predetto SPP dovrà adoperarsi affinché vengano eseguiti, in tutte le unità produttive, gli adempimenti necessari alla corretta applicazione delle norme riguardanti la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D.lgs 81/08 e s.m.i, e proporre formalmente ad ogni singolo D.L. l'esecuzione di tutte quelle attività previste dal citato D.lgs ,anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato, attenzionando particolarmente le misure generali di tutela e precisamente:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;

- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

IL RSPP ,unitamente ai componenti del SPP , dovrà provvedere:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui **all'articolo 28**, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui **all'articolo 35**;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui **all'articolo 36**.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi e gli atti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Inoltre il RSPP dovrà indire, almeno una volta all'anno, una riunione fra il datore di lavoro della singola unità produttiva o un suo rappresentante; il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Della riunione ,lo stesso responsabile del SPP dovrà redigere un verbale da allegare agli atti di sicurezza e renderlo disponibile ai partecipanti per la sua consultazione.

Art. 9 - PIANO DI INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

I soggetti incaricati ed in particolare il RSPP dovranno verificare ,accertare e provvedere ,di concerto con il datore di lavoro di ogni singola unità produttiva, affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività lavorativa del settore di appartenenza
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli **articoli 45 e 46** del D.Lgs 81/08;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

9a)- FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI - ADDESTRAMENTO

I soggetti incaricati ed in particolare il RSPP dovranno verificare ,accertare e provvedere, tramite attività sinergica con il Datore di Lavoro di ogni singola unità produttiva, affinché ciascun lavoratore riceva **una formazione e/o aggiornamento** in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore di appartenenza del Comune di Marsala.
- che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici presenti nel proprio settore di appartenenza e nei luoghi in cui lo stesso abitualmente opera.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Gli RLS dovranno ricevere una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'[articolo 37](#) del D.lgs 81/08

L'addestramento specifico dovrà essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione e/o l'aggiornamento dei lavoratori e dei loro rappresentanti dovrà essere periodicamente ripetuta in relazione a quanto previsto dalle norme in materia e all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.

I soggetti incaricati ed in particolare il RSPP dovranno verificare, accertare e provvedere tramite disposizione del singolo Datore di Lavoro, affinché **ciascun preposto** riceva un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

9b)- GESTIONE DELLE EMERGENZE IN FORMA ASSOCIATA E/O DISTINTA PER SINGOLA UNITÀ PRODUTTIVA

Il Collegio dei Datori di Lavoro fornirà indicazioni in merito alla gestione delle emergenze per ogni singola unità produttiva in funzione della coesistenza di più unità nello stesso immobile.

Il **RSPP e gli Addetti** Ai fini degli adempimenti di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera t\)](#), :

- organizzano unitamente ai **Datori di Lavoro** i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- Accertano l'avvenuta designazione lavoratori di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera b\)](#);
- informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- Suggestiscono e predispongono ai **Datori di Lavoro** il programma degli interventi , i provvedimenti da adottare e le istruzioni da impartire ai lavoratori, affinché in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- Suggestiscono tempestivamente ai **Datori di Lavoro** i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

Verificano periodicamente la presenza sul luogo di lavoro di mezzi di estinzione (fissi, manuali o automatici) idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

9c)- PRIMO SOCCORSO

Il **RSPP** , tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, suggerirà al singolo D.L. i provvedimenti necessari da prendere

in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

9d)- CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI RLS

Il RSPP di concerto con i D.L. dovrà consultare gli RLS nominati in occasione :

- Dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- Preventivamente la valutazione dei rischi, la individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'unità produttiva;
- Della designazione di ulteriori addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- Della formazione del personale di cui all'[articolo 37](#);

Nel corso dell'appalto Il RSPP di concerto con i D.L. dovrà trasmettere agli RLS

- le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lett. a)
- copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 26, comma 3](#) del D.lgs 81/08.

9e) RACCOLTA ,AGGIORNAMENTO E TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE- ATTIVITA' TECNICHE AGGIUNTIVE

E' obbligo dei soggetti titolari dell'appalto provvedere a :

- Raccogliere tutti dati significativi ,ai fini della sicurezza , relativi agli immobili oggetto di valutazione ,
- Censire e Verificare la rispondenza delle piante dei singoli immobili con lo stato esistenze ,
- Apportare alle predette gli aggiornamenti e/o le variazioni riscontrate in sede di verifica,
- Verificare la rispondenza dei piani di emergenza e la corretta collocazione delle relative piante nei punti significativi dei singoli immobili.
- Accertare,raccogliere la documentazione tecnico/autorizzativa esistente per singolo immobile,
- Raccogliere e catalogare le certificazione dei singoli impianti presenti in ogni immobile oggetto di valutazione
- Ricostruire su cartografia digitale ,ove possibile, gli schemi degli impianti principali di ogni singolo immobile
- Verificare il rispetto degli adempimenti di trasmissione della documentazione.
- Aggiornare l'organico di ogni singola unità produttiva ,annotando i trasferimenti e o le variazioni, con particolare attenzione alla struttura preposta alla gestione della sicurezza.
- Riportare i dati trasmessi del Medico competente in ordine all' idoneità alla mansione e/o alle limitazioni nello svolgimento dei compiti di ciascun dipendente , ecc.
- Riportare i dati contenuti nel registro degli infortuni in forma singola e associata a tutto il personale dell'Ente al fine di analizzare statisticamente le maggiori fonti di rischio,
- Impiegare sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal del D.lgs 81/08 e non, al fine di renderla disponibile ,per le attività e per le competenze assegnate, ad ogni singolo Datore di Lavoro o a persona da lui delegato.

Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:

- l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
- la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;

Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata.

Tutta la documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

Tra le attività tecniche aggiuntive rientrano la delega di funzioni di cui all' **"allegato C"**

10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà appaltato con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara :

Si precisa che la completa specifica della procedura di aggiudicazione verrà riportata nel bando di gara.

11 - CAUZIONE DEFINITIVA

I singoli soggetti incaricati , le società d'ingegneria,ecc., sono obbligati a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.

Per i soggetti in possesso della certificazione del sistema di qualità la polizza è ridotta del 50%

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'[articolo 75, comma 3, del codice dei contratti pubblici](#) , deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 % dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte [dei tecnici incaricati](#) ,ecc., degli stati di avanzamento ,o altro documento ,in originale o in copia, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

12 POLIZZA ASSICURATIVA

I singoli soggetti incaricati , le società d'ingegneria,ecc. dovranno presentare una polizza assicurativa per le attività previste dal presente capitolato.

La polizza dovrà assicurare tutte le attività rientranti nelle competenze professionali dei Responsabili della Sicurezza,e delle attività tecniche aggiuntive , così come definite da leggi, normative statali e regionali, sentenze ed atti giurisdizionali e dovrà coprire :

- danni materiali a persone, cose e animali
- perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi clienti nell'esercizio dell'attività professionale di Responsabile della sicurezza

12a) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI (R.C.T.)

12a1) APPALTATORE SOGGETTO FISICO

La polizza dovrà essere stipulata per danni materiali (a persone o cose) e/o danni patrimoniali anche definiti perdite pecuniarie (pregiudizio economico) provocati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale, durante lo svolgimento di tutte le tipologie di servizio indicate dal presente capitolato speciale d'appalto;

La polizza dovrà anche comprendere la responsabilità civile del [singolo](#) professionista:

- per sanzioni pecuniarie (multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali) eventualmente inflitte all'Amministrazione Comunale derivanti dall'operato dei tecnici incaricati.
- per danni derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
- per danni derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, anche se tali danni sono derivanti da furto, rapina, incendio;
- per le perdite pecuniarie costituite dal costo sostenuto dalla Amministrazione Comunale per le opere o parti di esse realizzate in base alle prescrizioni del professionista e che vengano effettivamente assoggettate al rifacimento in quanto non rispondenti alle norme delle vigenti leggi

Nella definizione di “terzo danneggiato” la polizza dovrà comprendere:

- le persone che hanno un rapporto diretto con l'Amministrazione Comunale , quali gli Amministratori, i Dipendenti ed altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) quando agiscono per la loro attività nell'ambito e per conto del COMUNE DI MARSALA;
- le cose (beni immobili e mobili) di proprietà del COMUNE DI MARSALA , ovvero in uso al medesimo, a qualsiasi titolo, per l'esercizio della propria attività, comprese le cose in consegna o in deposito presso le varie sedi Comunali ;
- le cose (beni mobili) appartenenti alle persone che hanno un rapporto diretto con il Comune di Marsala , quali gli Amministratori, i Dipendenti ed altri soggetti, quando per la loro attività agiscono nell'ambito e per conto del Comune di Marsala .

La polizza dovrà prevedere:

- un massimale catastrofale non inferiore ad € 1.500.000,00
- un limite di danni a persone e cose ,ecc. non inferiore a € 1.000.000,00
- ed un limite di danni patrimoniali non inferiore ad € 250.000,00

12a 2) APPALTATORE SOGGETTO GIURIDICO

Nel Caso in cui l'appalto verrà conferito a società d'ingegneria, ecc,la polizza dovrà prevedere la responsabilità civile:

- per danni materiali (a persone o cose) e/o danni patrimoniali (pregiudizio economico) provocati a terzi durante lo svolgimento di tutte le tipologie di servizio indicate dal presente capitolato speciale d'appalto;

In tale polizza dovranno essere ricomprese anche tutte le attività preliminari, collaterali, complementari ed accessorie, anche non direttamente collegate alle attività primarie dell'Appaltatore, nulla escluso né eccettuato;

Nella definizione di “terzo danneggiato” la polizza dovrà comprendere:

- le persone che hanno un rapporto diretto con l'Amministrazione Comunale , quali gli Amministratori, i Dipendenti ed altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) quando agiscono per la loro attività nell'ambito e per conto del COMUNE DI MARSALA;
- le cose (beni immobili e mobili) di proprietà del COMUNE DI MARSALA , ovvero in uso al medesimo, a qualsiasi titolo, per l'esercizio della propria attività, comprese le cose in consegna o in deposito presso le varie sedi Comunali;
- le cose (beni mobili) appartenenti alle persone che hanno un rapporto diretto con il Comune di Marsala , quali gli Amministratori, i Dipendenti ed altri soggetti, quando per la loro attività agiscono nell'ambito e per conto del Comune di Marsala .

La polizza dovrà prevedere:

- un massimale catastrofale non inferiore ad € 2.500.000,00
- un limite di danni a persone e cose ,ecc. non inferiore a € 1.000.000,00
- ed un limite di danni patrimoniali non inferiore ad € 250.000,00

13) VARIAZIONI AL SERVIZIO

Il servizio appaltato NON potrà subire variazioni salvo preventiva autorizzazione del RUP, sentito il Collegio dei Datori di Lavoro.

I costi relativi alle attività non specificate e ritenute necessari nel corso dell'appalto saranno preventivamente concordate a norma di legge.

I prezzi relativi agli accertamenti strumentali per i quali non è prevista specificazione in sede di offerta e ritenuti necessari, saranno concordati con riferimento alle tariffe vigenti sul mercato.

14) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

I soggetti affidatari del servizio in oggetto sono tenuti ad eseguire in proprio tutte le attività previste nel presente capitolato salvo che per gli esami strumentali e per i corsi di formazione delle figure previste dal D.L.gs 81/08 e smi.

Per queste ultime due fattispecie di attività la facoltà di avvalimento di terzi dovrà essere espressamente esplicitata in sede di offerta.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dello stesso ,

15) ANTICIPAZIONI DEL PREZZO

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'[articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.](#)

16) REVISIONE PREZZI

I prezzi delle prestazioni richieste sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non è ammessa in alcun caso, la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D. Lgs. 163/06.

17) - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari riguardano tutti i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei Contratti Pubblici e quindi anche i soggetti incaricati dell'espletamento dei servizi in oggetto

Pertanto i soggetti incaricati di detti servizi dovranno fornire alla stazione appaltante il codice IBAN di riferimento, affinché la P.A. possa effettuare i pagamenti previsti da contratto.

Detti pagamenti verranno effettuati ad ogni **quadrimestre**, nella misura del **33,17%** dell'importo annuo contrattualizzato (In detta percentuale viene considerata la ritenuta dello 0.50 % che verrà svincolata alla fine dell'appalto) , previa produzione di ogni singolo soggetto e/o della società appaltatrice della fattura e del DURC attestante la regolarità contributiva .

Si precisa che l'importo che sarà corrisposto ai professionisti e/o alle società d'ingegneria,ecc.,(nella misura sopra descritta) dovrà intendersi comprensivo di tutti gli oneri contributivi aggiuntivi nonché di tutte le spese generali necessarie alla contrattualizzazione e gestione dell'appalto, ad eccezione dell'IVA .

Condizione necessaria affinché il Responsabile del Procedimento dia il N.O. alla liquidazione delle fatture è che venga prodotta dai superiori tecnici e/o società d'ingegneria una attestazione di "avvenuto servizio secondo le previsioni di contratto" da parte di ogni singolo datore di lavoro.

In caso di negativa attestazione del singolo D.L., e/o negativa attestazione dagli istituti preposti al rilascio del DURC si procederà o con liquidazioni parziali o secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici e dal suo regolamento di attuazione.

18)- VERIFICHE IN CORSO DELL'APPALTO

Il Colleggio dei Datori di Lavoro e per esso il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di effettuare tutte le verifiche che riterrà necessarie per la corretta e completa attuazione delle norme di legge previste in materia tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Nel corso di esecuzione del servizio potrà essere disposta la verifica di conformità del servizio in cui verranno invitati ai controlli i soggetti titolari dell'appalto ed il direttore dell'esecuzione.

L'esito della verifica dovrà essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell'esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità dovrà essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.

I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, dovranno riferire anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e dovranno contenere le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.

19) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO – VERBALI DI RIPRESA

Qualora circostanze particolari impediranno temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordinerà la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione;

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 311, comma 2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160 del DPR 207/10 , in quanto compatibili.

Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest'ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini di cui sopra. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

20)- PENALI

Il Collegio dei datori di lavoro e per esso il Responsabile del Procedimento, nei casi di seguito elencati, provvederà a formalizzare contestazione scritta con applicazione della penale contrattuale:

- per ritardata esecuzione delle attività secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma e/o agli articoli seguenti
- per violazione delle norme sulla privacy
- per errata applicazione e/o valutazione delle norme di sicurezza
- per mancata e/o inadeguata assistenza ai Datori di Lavoro
- per mancato espletamento delle attività aggiuntive richieste dal Collegio dei Datori di Lavoro

Le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, ed in particolare per i casi sopra descritti, viene fissata nella misura giornaliera **dell'1 per mille dell'importo netto di contratto**, e comunque complessivamente non potrà superare il 10% dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Tenuto conto del fatto che la prestazione tecnica è articolata su **TRE annualità e** che per il primo anno è prevista la quasi completa attuazione delle misure di sicurezza di progetto, mentre per gli anni successivi è previsto il mantenimento e l'aggiornamento delle predette misure, la penale di cui sopra, dopo il primo anno si applicherà agli importi residui annuali, con la percentuale sopra specificata.

21) SPESE DI CONTRATTO E DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Sono a carico del soggetto titolare dell'appalto tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti ad esso allegati.

Sono pure a carico del soggetto titolare dell'appalto tutte le spese inerenti alla gestione del servizio compreso gli atti e/o gli elaborati necessari alla definizione dello stesso in ordine alle previsioni contrattuali, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

22)- DURATA E ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto e le attività aggiuntive si articoleranno complessivamente in tre annualità consecutive e dovranno espletarsi secondo il cronoprogramma allegato.

Il primo anno (entro il 31-12-2012) dovranno essere definite tutte le attività previste da progetto, compreso i corsi di formazione, informazione e addestramento, inoltre dovranno essere effettuati gli esami strumentali necessari alla definizione e valutazione dei rischi da indicare nel DVR.

Entro il 31-7-2012 dovrà essere elaborato e reso disponibile il DVR.

Gli aggiornamenti dello stesso dovranno avvenire alla fine del primo anno e ad ogni semestre degli anni successivi

Le attività in capo al SPP, compreso la verifica dei luoghi di lavoro, il supporto nell'attuazione dei compiti del Collegio dei Datori di Lavoro e dei singoli Datori di Lavoro, nonché la gestione dei registri

di controllo e le attività aggiuntive ,compreso quelle delegate, dovranno essere continuative per tutta la durata dell'appalto.

Per il secondo e terzo anno è previsto lo svolgimento di attività di controllo e/o gestione della struttura organizzativa per tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro interni ed esterni, adoperando sistemi informatizzati forniti dall'ENTE. Sono previsti inoltre gli aggiornamenti degli atti elaborati nel primo anno ,l'aggiornamento della formazione , ecc..

Il termine del servizio è previsto per il 31-12-2014

23) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo tre inadempienze gravi, anche non consecutive, segnalate per iscritto ai soggetti titolari dell'appalto, non seguite da interventi risolutivi entro i termini prefissati, il Responsabile del procedimento ,sentito il Collegio dei Datori di Lavoro, procederà alla risoluzione del contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale penale.

Il RUP, per il Collegio dei Datori di Lavoro ,potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando ai titolari dell'appalto la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

- qualora non vengano rispettati da parte del titolare dell'appalto i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni.
- nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti.
- nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la puntualità nell'effettuazione delle **prestazioni** .
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
- per motivi di pubblico interesse
- per mancato rinnovo o pagamento delle polizze assicurative
- in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà del Codice Civile

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto i titolari dell'appalto , oltre alla perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, saranno tenuti al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per il ripristino del livello di efficienza del servizio fatto svolgere da altri tecnici , per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente.

24) - VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

I contratti pubblici di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto,

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'[articolo 322](#) del DPR 207/10 , nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

Ove il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con i soggetti incaricati e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria.

La verifica di conformità sarà avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.

La verifica di conformità sarà obbligatoria in corso di esecuzione, sempre che non sussisteranno le condizioni per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, nei casi :

- in cui per la natura dei servizi da prestare sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- di appalti di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
- In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra circostanza resta ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità sarà conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità conterrà gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.

E' fatta salva la responsabilità dei soggetti incaricati per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

25)- DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio del **direttore dell'esecuzione**; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici Comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

26) - DELEGA DI FUNZIONI

Per la delega di funzioni vedi allegato "C"

27) FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione la validità e l'esecuzione del presente contratto è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Marsala .

Marsala

IL TECNICO
geom. Girolamo Parrinello